

**CIRCOLARE N. 55 – del 27.11.2015**

**OGGETTO: LE NUOVE MISURE DI DEDUZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DAL 2016**

Dal periodo d'imposta 2016 è previsto un innalzamento del limite massimo di deducibilità delle spese di rappresentanza.

Infatti il Decreto Crescita ed Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015), con l'art. 9, ha incrementato la misura della deduzione delle spese di rappresentanza, inserendo direttamente nell'art. 108 del Tuir la misura massima deducibile per scaglioni, in precedenza contenuta nel decreto attuativo, in modo tale da far risultare il tetto direttamente nella norma.

Resta invece fermo il requisito generale di "inerenza" previsto dal D.M. 19/11/2008.

**La nuova misura di deduzione delle spese di rappresentanza**

L'art. 108, comma 2 del Tuir prevede che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza di cui al D.M. 19/11/2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

La deduzione delle spese di rappresentanza è commisurata all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa (voci A1 e A5 del conto economico), secondo le seguenti *nuove aliquote*:

<b>Scaglioni di ricavi ed altri proventi</b>	<b>Fino al 2015</b>	<b>DAL 2016</b>
Fino 10 milioni di euro	1,3%	<b>1,5%</b>
Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni di euro	0,5%	<b>0,6%</b>
Oltre 50 milioni di euro	0,1%	<b>0,4%</b>

Le spese di rappresentanza eccedenti tali limiti sono indeducibili e deve essere effettuata una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

La nuova misura massima deducibile delle spese di rappresentanza di cui sopra, ora individuata direttamente nel Tuir, potrà comunque essere aggiornata con uno specifico decreto ministeriale.

Rimane confermata la previsione secondo cui sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

Pertanto, dopo l'intervento del Decreto Crescita e Internazionalizzazione, la disposizione normativa si presenta più chiara in quanto:

- la norma fissa il principio di deduzione secondo inerenza;
- la stessa norma prevede i *plafond* complessivi di deduzione;
- il D.M. 19/11/2008 stabilisce i criteri per determinare l'inerenza.

Il D.M. 19/11/2008 prevede invece:

- 1) una elencazione delle spese che sono considerate di rappresentanza, quindi da assoggettare alla deduzione a *plafond*;
- 2) una elencazione di spese che non sono considerate di rappresentanza, quindi deducibili secondo gli ordinari criteri del Tuir.

Si ricorda che le spese di rappresentanza possono essere soggette ad ulteriori limitazioni, come accade, ad esempio, per le ipotesi di spese di vitto e alloggio.

Si evidenzia, inoltre, che il D.Lgs. n. 156/2015, contenente la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso, ha previsto l'introduzione del nuovo comma 4-bis nell'art. 108 del Tuir secondo il quale *"il contribuente può interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza"*.

Si ricorda, infine, che tali novità non hanno effetto sulle spese di rappresentanza dei lavoratori autonomi che mantengono quale limite massimo di deduzione l'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

#### **Decorrenza delle nuove disposizioni**

Le nuove misure delle spese di rappresentanza sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 07/10/2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015), ossia dal 2016 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.